



SULLO SFONDO DEL PROGETTO DI RILANCIO DELL'UE E DELLA LINEA IN POLITICA ESTERA: LE QUESTIONI ISTITUZIONALI (aperte) DEL QUINQUENNATO MACRON*

di Paola Piciacchia**

Ad un anno dall'ascesa di Emmanuel Macron all'Eliseo, più che il bilancio sull'attuazione del programma elettorale (la cui realizzazione ha continuato in questi mesi a “*marcher*” a ritmo serrato), ciò che si impone è la riflessione sul modo in cui il Presidente ha incarnato la carica di Capo dello Stato e sull'impatto che il suo esercizio del potere ha avuto ed è destinato ad avere sugli equilibri istituzionali.

Nonostante l'apertura di continui cantieri attraverso i quali il Presidente con il suo Governo ha perseguito l'obiettivo di attuare il programma con cui aveva vinto le elezioni lo scorso anno per realizzare così le promesse fatte in campagna elettorale – questione che non ha certo sollevato dubbi sull'efficienza del nuovo Esecutivo francese - è un dato che la popolarità del Presidente in questi mesi abbia continuato ad oscillare.

E che quest'ultima si sia offuscata rispetto al largo consenso iniziale – sebbene non allo stesso livello del suo predecessore - nel giro di un anno è cosa ormai nota stando non solo ai sondaggi che lo hanno visto – a tratti - in consistente calo, ma stando anche al persistente fronte di contestazione interna sollevato dai numerosi scioperi e manifestazioni di piazza contro le riforme da lui avviate, soprattutto in materia di riforma del lavoro e del dialogo sociale.

* Contributo sottoposto a *Peer Review*.

** Professore aggregato di Diritto pubblico comparato – “Sapienza” Università di Roma

La riforma del lavoro e la nuova normativa sulla contrattazione collettiva in particolare hanno suscitato una forte reazione dei sindacati che continuano ad avere in Francia un forte impatto sull'opinione pubblica. Le reazioni alle riforme di Macron sembrano, infatti, aver contribuito a far emergere la contraddizione più grande tra il popolo che non pare riconoscersi nelle scelte del nuovo Presidente e le *élites* che invece appaiono rispecchiarsi in questa nuova idea di sinistra che, al contrario, non riesce ad avere *appeal* sul tradizionale elettorato di sinistra.

Ed è così che Macron, ad un anno dalla sua elezione, ha speso la sua immagine su una sorta di doppio binario. Così potrebbe definirsi, infatti, il solco tra politica interna e politica internazionale che il Presidente ha contribuito a tracciare nel primo anno di mandato incarnando un ruolo e adottando un metodo che ha avuto un impatto diverso in politica estera da quello avuto in politica interna.

Mentre in politica estera Macron ha continuato, come nella migliore tradizione presidenziale francese, a manifestare - con un più o meno esplicito richiamo alla *grandeur* francese - la volontà di divenire un punto di riferimento importante in Europa per il rilancio e la riforma dell'Ue e di avere un peso nel quadro geopolitico mondiale - consolidando ad esempio i rapporti con gli Stati Uniti, finanche con il Vaticano (dove è atteso in visita per giugno), partecipando alle azioni militari in Siria contro gli arsenali chimici e giocando un ruolo nei fragili equilibri del Mediterraneo - sul piano interno lo stile del Presidente non sembra aver sortito lo stesso effetto.

Mentre gli slanci di Macron improntati al riformismo “*du en même temps*” all'estero sono stati salutati con entusiasmo quale risposta “*globale à une crise globale*”, diversamente, sul piano interno, essi rischiano di alimentare la percezione di una sorta di tentazione autoritaria del Capo dello Stato a decidere al di là del consenso delle rappresentanze sociali quali i sindacati e senza un effettivo controllo parlamentare. Un metodo di esercizio del potere questo che sintetizzato nella formula “*face à l'autoritarisme, la réponse n'est pas la démocratie autoritaire mais l'autorité de la démocratie*”, espressa da Macron nel suo intervento sul futuro dell'Europa davanti al Parlamento Europeo, ha indotto a considerare tale approccio “brutale” secondo

un'espressione usata dallo stesso Hollande alla fine dello scorso anno a proposito della politica di riforme del suo successore.

E, infatti, oltre ai contenuti delle riforme avviate, sul piano interno, almeno due sono le questioni istituzionali che sollevano interrogativi.

La prima è quella relativa al massiccio ricorso alla procedura dell'art. 38 Cost. e al potere di ordinanza del Governo per varare la riforma del lavoro.

Come è noto, la prima preoccupazione di Macron ad avvio della nuova legislatura e della nuova sessione parlamentare a settembre è stata quella di far votare dal Parlamento la legge di autorizzazione per l'adozione da parte del Governo di ordinanze per realizzare l'ampio e delicato programma di riforme del mercato del lavoro e della contrattazione collettiva.

Il ricorso allo strumento dell'ordinanza ha in questo caso sollevato numerose preoccupazioni perché ha, di fatto, quasi completamente spostato l'asse decisionale dal Parlamento al Governo, lasciando al Parlamento solo un limitato potere di controllo esercitabile, *ex ante*, con l'approvazione della legge di abilitazione ed, *ex post*, con l'approvazione della legge di ratifica delle ordinanze, legge, peraltro, non necessaria dal momento che ai sensi dell'art. 38 Cost. in caso di mancata ratifica le ordinanze non decadono, ma, pur non acquistando valore di legge, rimangono in vigore mantenendo la natura di atto amministrativo.

La questione merita di essere approfondita. Come è noto, la procedura dell'art. 38 della Costituzione francese rientra tra quelle previsioni con cui il costituente nel 1958 aveva inteso dotare il Governo degli strumenti normativi necessari per portare avanti l'indirizzo politico. Così, oltre ad attribuire al Governo un potere regolamentare autonomo nell'ambito di una riconfigurazione del sistema delle fonti operata attraverso la ripartizione tra le materie riservate alla legge (art. 34 Cost.) e quelle riservate al regolamento (art. 37 Cost.), il costituente aveva attribuito ad esso ulteriori poteri normativi prevedendo la possibilità di essere autorizzato dal Parlamento ad emanare, per l'attuazione del proprio programma, ordinanze nelle materie riservate alla legge,

deliberate in Consiglio dei Ministri previo parere del Consiglio di Stato e firmate dal Presidente della Repubblica.

Nonostante i timori per una procedura, che, sebbene subordinata ad uno schema ben definito (autorizzazione parlamentare, limiti temporali indicati, presentazione progetto di legge di ratifica pena la decadenza delle ordinanze emanate dal Governo) apriva per la prima volta in Francia, in contesto teorico profondamente mutato rispetto al passato, all'idea della delega legislativa - mai culturalmente ammessa prima a tal punto da essere ignorata dalle leggi costituzionali della Terza Repubblica e addirittura espressamente vietata dalla Costituzione della Quarta Repubblica (art.13) -, l'art. 38 Cost. nell'esperienza costituzionale francese non ha alimentato troppe preoccupazioni.

Esso, di fatto, ha finito per essere utilizzato, non solo, molto limitatamente - fino ad almeno alla metà del decennio scorso - ma, soprattutto, in settori molto tecnici quali la regolamentazione del diritto locale e la trasposizione del diritto europeo, la codificazione e la semplificazione.

L'evoluzione della forma di governo francese ha sicuramente influenzato l'utilizzo dell'art. 38 Cost.: l'avvento del *fait majoritaire*, la dinamica maggioritaria, la presidenzializzazione del sistema hanno contribuito a far divenire il regime costituzionale della V Repubblica qualcosa di diverso rispetto all'idea dei costituenti di un assetto conflittuale dei rapporti Parlamento e Governo, idea che - come è noto - era stata all'origine delle numerose previsioni di parlamentarismo razionalizzato contenute nella Costituzione del 1958.

Solo in un caso il ricorso alla procedura dell'art. 38 Cost. provocò forti tensioni. Durante la prima coabitazione nel 1986 tra il Presidente Mitterrand e il Primo Ministro Chirac scoppiò un vero e proprio conflitto istituzionale causato dal rifiuto del primo di firmare le ordinanze emanate dal Governo (su autorizzazione del Parlamento) e volute dal secondo per procedere alle privatizzazioni previste dal programma di governo.

Il conflitto fu tale che non solo contribuì ad aprire un ampio dibattito dottrinale sull'art. 38 Cost. e sul ruolo del Capo dello Stato nella firma delle ordinanze ma che, di

fatto, obbligò il Primo Ministro Chirac a percorrere la via parlamentare per le privatizzazioni.

Da allora, le ordinanze dell'art. 38 sono diventate lo strumento privilegiato per il recepimento delle direttive europee che politicamente non ha mai suscitato conflitti con il legislatore; per la regolazione del diritto locale, per l'estensione e l'adattamento dei testi legislativi ai territori d'oltremare, settore la cui regolamentazione il Parlamento non ha avuto grosse difficoltà a trasferire all'Esecutivo; e, infine, per un altro settore particolarmente tecnico come quello della codificazione e della semplificazione del diritto nella prospettiva di uno snellimento dell'attività legislativa.

Nell'ultimo decennio, sebbene si sia assistito ad un notevole incremento dell'uso della procedura dell'art. 38 – in parte anche dovuta agli effetti della riforma introdotta nel 2008 che ha previsto l'obbligo della ratifica “esplicita” e che ha contribuito ad una maggiore certezza del diritto rispetto alla prassi della ratifica “implicita” – gli ambiti di riferimento sono rimasti gli stessi e questo non ha suscitato particolari tensioni.

Alla luce di quanto suesposto non meraviglia che la decisione di Macron di ricorrere all'art. 38 Cost. per portare avanti una delle riforme più importanti del suo quinquennato, una riforma così delicata come quella del lavoro che necessariamente avrebbe dovuto comportare un maggiore coinvolgimento dialettico del Parlamento, abbia suscitato perplessità e fatto sorgere più di un interrogativo sul modo di concepire il rapporto Parlamento/Governo da parte dell'Eliseo.

Tanto più se si pensa alla consolidata giurisprudenza del Consiglio costituzionale sull'art. 38 Cost. che, a partire dalla sentenza n. 86-207 DC del 25-26 giugno 1986, non ha mai riconosciuto l'obbligo per il Governo di fare conoscere in anticipo il contenuto e il tenore delle ordinanze che il Parlamento lo autorizza ad emanare. Già nel 1986, infatti, il *Conseil* si era preoccupato di dire che mentre il Governo è obbligato ad indicare con precisione al Parlamento la finalità delle misure che intende prendere e il campo di intervento, non ha l'obbligo di “de faire connaître la teneur des ordonnances qu'il prendra (...) et (il) ne lui pas interdit de faire dépendre cette teneur de travaux et d'études dont il ne connaîtra que plus tard le conclusions” (21° cons.).

L'amplessima maggioranza che sostiene all'Assemblea Nazionale il governo Philippe e dunque gli indirizzi presidenziali avrebbe potuto permettere al Presidente Macron, per le riforme in atto, di garantire maggiore coinvolgimento del Parlamento nel suo complesso, nonostante l'incognita del Senato, dove una maggioranza opposta a quella presidenziale sicuramente avrebbe rappresentato un ostacolo, anche se non insuperabile.

E forse proprio per questo, per assicurarsi riforme in tempi rapidi che Macron ha scelto la via dell'art. 38 Cost., ma questa via è stata percepita, in primis dalle forze sociali, come la volontà di scavalcare il Parlamento e imporre una riforma dall'alto, cosa che non era appunto riuscita neanche a Chirac nel 1986 durante la prima coabitazione.

Di fatto, questo sembra rimettere in discussione gli ultimi anni in cui il Parlamento, soprattutto a partire dalla riforma del 2008, ha progressivamente cercato spazi entro i quali diventare un interlocutore attivo del Governo.

Da parte sua il Parlamento in sede di approvazione della legge di ratifica delle ordinanze emanate per la riforma sul lavoro non ha rinunciato a ritornare sul contenuto di alcune di esse giungendo – non senza la necessità di ricomporre con la Commissione Mista Paritetica le divergenze tra Assemblea Nazionale e Senato – a modificarle in più punti (v. *infra*).

I profili istituzionali legati all'art. 38 Cost. sono a tal punto importanti che non è un caso che, tra le proposte di revisione costituzionale elaborate dal Gruppo di lavoro del Senato presentate il 24 gennaio scorso, figurino la razionalizzazione dell'art. 38 Cost. con l'introduzione dell'obbligo di ratifica e la previsione della decadenza delle ordinanze non ratificate.

Proprio la revisione costituzionale rappresenta la seconda questione istituzionale che pone interrogativi.

Sta iniziando l'iter parlamentare per l'approvazione della revisione costituzionale annunciata da Macron il 3 luglio dello scorso anno di fronte al Parlamento riunito in Congresso come uno dei punti fondamentali del suo programma. Il progetto di revisione costituzionale « *pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace* » che ha ottenuto il *parere del Consiglio di Stato*» (v. *infra*), presentato dal Governo, che recepisce in parte

alcune proposte già avanzate nelle precedenti legislature - come quella della soppressione dei membri di diritto (*ex* Presidenti della Repubblica) del Consiglio costituzionale, la soppressione della Corte di Giustizia della Repubblica, la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, l'interdizione del cumulo delle funzioni ministeriali con un mandato esecutivo locale - mentre in parte è frutto di nuove proposte, ha già sollevato numerose critiche soprattutto per ciò che concerne le proposte relative al procedimento legislativo, considerate restrittive dei diritti del Parlamento.

A suscitare preoccupazione in particolare sono disposizioni relative all'eccessivo inquadramento e limitazione del diritto di emendamento, le disposizioni relative all'art. 48 Cost. sull'ordine del giorno con previsioni che rischiano di tornare indietro rispetto alle conquiste della riforma del 2008, e quelle di revisione della procedura per le leggi finanziarie che mirano a limitare il dibattito parlamentare solo sugli aspetti più importanti.

Per ciò che concerne il diritto di emendamento, nello specifico, il progetto non modifica il regime delle irricevibilità in relazione all'art. 38 Cost. ma rende ormai sistematicamente irricevibili le proposte o gli emendamenti che non appartengono alla sfera della legge o che sono senza legame diretto con il testo depositato o trasmesso in prima lettura e crea un nuovo profilo di irricevibilità concernente le proposte o gli emendamenti privi di portata normativa. Una contrazione di uno dei diritti fondamentali dei parlamentari considerato eccessivo.

Il progetto di revisione sarà accompagnato da un progetto di legge ordinaria e un progetto di legge organica, che lo completeranno, relativi all'introduzione di una dose di proporzionale nelle legge elettorale e alla riduzione del numero dei parlamentari, in linea con quanto annunciato da Macron il 3 luglio 2017. E anche su questi si è aperto il dibattito sui possibili riflessi negativi della riforma sulla democrazia francese e sulla dinamica maggioritaria.

Ai sensi dell'art. 89 Cost. per la revisione costituzionale il Senato ha gli stessi poteri dell'Assemblea Nazionale e l'accordo del Senato per l'approvazione di questa riforma appare tutt'altro che scontato. Anzi, il contrario. Per di più ai sensi dell'art. 46, c. 4 Cost.

le leggi organiche relative al Senato devono essere votate nei medesimi termini da entrambe le Camere, il che fa supporre che il Senato potrebbe opporsi anche alla legge organica per la riduzione dei senatori. E questo potrebbe condizionare l'approvazione della legge organica nel suo insieme.

La partita delle riforme istituzionali potrebbe dunque rappresentare un battuta di arresto per l'indirizzo di Macron e rimane oggi una un'importante questione istituzionale che rimane aperta.

PARTITI

Il **13 febbraio** vengono pubblicate sul *Journal Officiel* le decisioni della Commissione nazionale dei conti della campagna e dei finanziamenti politici (CNCCFP) relativi costi della campagna per le elezioni presidenziali del 2017. La Commissione rileva che i tutti i candidati hanno rispettato il fondo previsto di 16,851 milioni di euro per il primo turno e di 22,509 milioni di euro per il secondo turno.

Sul *Journal Officiel* del **20 marzo** – e sul sito della CNCCFP – vengono invece pubblicati i conti relativi ai partiti e ai gruppi politici per l'anno 2016.

ELEZIONI

LEGGE SULLE MODALITA' DI DEPOSITO DELLA CANDIDATURE ALLE ELEZIONI

Il **31 gennaio** è stata promulgata la legge [n. 2018-51](#) relativa alle modalità di deposito delle candidature alle elezioni (J.O. dell'1 febbraio).

La proposta di legge era stata presentata all'Assemblea Nazionale il **29 settembre 2015** durante la XIV legislatura ed ivi adottato in prima lettura l'1 febbraio 2017. Trasmesso al Senato è stato adottato nella XV legislatura con modifiche il 22 novembre 2017. In seconda lettura è stato approvato senza modifiche dall'Assemblea Nazionale il 18 gennaio.

La legge, allo scopo di evitare frodi nella presentazione delle candidature per le elezioni comunali, dipartimentali, regionali ed europee, ha introdotto l'obbligo di certificare l'identità del candidato con una fotocopia del documento d'identità e di aggiungere dopo

la firma una dichiarazione di candidatura indicante il consenso a presentarsi come candidato all'elezione regionale o municipale o dipartimentale o europea indicando il nome del capolista della lista per la quale intende candidarsi.

PARLAMENTO

GRUPPI DI LAVORO “POUR UNE NOUVELLE ASSEMBLEE NATIONALE” – LES RENDEZ-VOUS DES REFORMES 2017-2022

Dopo la conclusione dei lavori relativi ai primi mesi di attività con la presentazione del Rapporto il 13 dicembre 2017, i Gruppi di lavoro istituiti a settembre all'Assemblea Nazionale per avviare un dibattito sulla riforma dell'istituzione parlamentare hanno proseguito i loro lavori a partire dal **24 gennaio**.

Come nel precedente semestre, anche per il primo semestre del 2018 è stato attivato dal **20 marzo al 4 maggio**, in conformità con i principi di apertura e trasparenza, uno spazio *on line* attraverso il quale i cittadini sono stati invitati a partecipare alla riflessione dei gruppi di lavoro con contributi che saranno discussi in riunioni apposite.

GRUPPO DI LAVORO DEL SENATO SULLA REVISIONE COSTITUZIONALE

Il Gruppo di lavoro sulla revisione costituzionale, costituitosi al Senato alla fine del 2017 e presieduto dal Presidente Gérard Larcher, ha presentato il **24 gennaio** il proprio [Rapporto](#) *Mieux faire la loi, mieux contrôler l'action du Gouvernement, réconcilier les citoyens avec le Parlement : Pour une révision constitutionnelle utile à la France*.

Al termine di otto incontri organizzati tra il 15 novembre 2017 e il 23 gennaio 2018, il Gruppo di lavoro - inserendosi nel dibattito sulle riforme costituzionali lanciato dal Presidente Macron nel discorso pronunciato il 3 luglio 2017 di fronte al Congresso del Parlamento - ha individuato 40 proposte di revisione costituzionale.

Cinque gli ambiti entro i quali le proposte sono state formulate. Il primo è il rafforzamento della fiducia nelle istituzioni: esso ruota intorno alle proposte relative alla modifica dell'art. 8 sulla composizione del Governo; alla limitazione del cumulo dei mandati, alla riduzione del numero dei parlamentari e alla valorizzazione del territorio. Il secondo è quello del rinnovamento delle procedure legislative che trova riscontro nelle proposte relative alla costituzionalizzazione dei principi di accessibilità, chiarezza e necessità delle norme, al rafforzamento dello studio di impatto, alla razionalizzazione dell'art. 38 Cost. sulle ordinanze con la previsione dell'obbligo di ratifica e la decadenza delle ordinanze non ratificate; ad una migliore definizione della procedura accelerata,

della *navette*, del ruolo del Governo nel procedimento legislativo, nella migliore definizione delle garanzie del diritto di emendamento e in una migliore protezione del dominio della legge. Il terzo ambito è relativo al rafforzamento del controllo dell'azione del Governo e delle politiche pubbliche che trova riscontro nelle proposte sul rafforzamento del controllo sul potere di nomina dell'art. 13 Cost. e nelle proposte sul rafforzamento, a tale scopo, del potere di investigazione e delle commissioni permanenti con possibilità di accesso per il Presidente delle commissioni e per un Relatore alle informazioni sui candidati ad una determinata nomina in possesso dell'amministrazione fiscale e dell'Alta Autorità per la trasparenza della vita pubblica, oltre che al bollettino n. 2 del casellario giudiziario; nelle proposte sul rafforzamento del controllo parlamentare sull'intervento delle forze armate all'estero e nel rafforzamento del controllo *ex post* sull'esecuzione delle leggi. In quarto luogo, l'ambito relativo alla ridefinizione dell'agenda parlamentare che trova riscontro nelle proposte sulla rimodulazione delle sessioni parlamentari e dell'ordine del giorno delle assemblee. Infine l'ambito relativo alla modernizzazione delle giurisdizioni con la modifica della composizione del Consiglio costituzionale e la soppressione dei membri di diritto ovvero gli ex Presidenti della Repubblica; la riforma del CSM e la soppressione del Corte di Giustizia della Repubblica, riforma quest'ultima volta a metterebbe così fine al privilegio di giurisdizione per i membri del Governo.

DIRITTO DI ASILO

Il **20 marzo** viene promulgata la legge [n. 2018-187](#) (J.O. 21 marzo) relativa alla buona applicazione del regime di asilo europeo.

La proposta di legge era stata presentata all'Assemblea Nazionale il **24 ottobre 2017** ed ivi approvata in prima lettura il 7 dicembre. Trasmesso al Senato il testo era stato adottato in prima lettura con modifiche il 25 gennaio. In seconda lettura l'Assemblea Nazionale aveva approvato senza ulteriori modifiche il testo il 15 febbraio.

La legge è stata deferita al Consiglio costituzionale che si è pronunciato con la decisione [n. 187 DC](#) del **20 marzo** (v. infra).

La legge ha operato un adeguamento della legge n. 2015-925 del 29 luglio 2015 relativa alla riforma del diritto di asilo per mettere in sicurezza alcuni dispositivi e rendere piena l'applicazione del regolamento di Dublino alla luce di alcune sentenze della Corte di giustizia europea e di alcune giurisdizioni nazionali.

Il testo ha così rivisto il collocamento in detenzione amministrativa degli stranieri rientranti nel regolamento di Dublino ed ha di conseguenza proceduto ad un adeguamento del codice di entrata e soggiorno degli stranieri e del diritto di asilo

(CESEDA) dal momento che ora il collocamento in detenzione amministrativa sarà possibile prima della notifica di una decisione di trasferimento.

Il Consiglio costituzionale il **15 marzo** si è pronunciato con decisione [n. 2018-762 DC](#) sulla legge rilevando la conformità a Costituzione degli articoli della legge contestati e respingendo i rilievi dei ricorrenti su alcune disposizioni degli articoli 1 e 3 della legge che avevano modificato le condizioni di sottoposizione a detenzione amministrativa e a domicilio coatto alcuni richiedenti asilo.

TRASPOSIZIONE DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI SICUREZZA

Il **26 febbraio** è stata promulgata la legge [n. 2018-133](#) relativa a disposizioni di adattamento della direttiva europea n. 2016/1148 del 6 luglio 2016 in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi di informazione (titolo I) e della direttiva 2017/853 del 17 maggio 2017 che ha modificato la direttive 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisto e detenzione di armi (titolo II). La legge tiene conto anche della decisione del Parlamento e del Consiglio europeo n° 1104/2011/UE relativa alle modalità di accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema mondiale di radio navigazione dal satellite del programma Galileo (titolo III).

Il progetto di legge era stato presentato al Senato il **22 novembre 2017** ed ivi approvato in prima lettura il 19 dicembre. Trasmesso all'Assemblea Nazionale il testo era stato adottato con modifiche il 31 gennaio 2018. Dopo la convocazione della Commissione mista paritetica e trovato l'accordo, il testo era stato definitivamente approvato da Senato e Assemblea Nazionale rispettivamente il 14 e il 15 febbraio.

Tra le disposizioni del titolo I si trovano quelle relative alla definizione delle nozioni di "reti e sistemi di informazione" e di "sicurezza delle reti e sistemi di informazione"; quelle relative alla sottoposizione dei fornitori di servizi abilitati ad effettuare controlli agli stessi obblighi di riservatezza di quelli applicabili ai servizi dello Stato; quelle altresì relative alla definizione della competenza del Primo Ministro sulle regole di sicurezza per la protezione delle reti e dei sistemi di informazione; quelle relative all'obbligo degli operatori di servizi essenziale di dichiarare all'autorità nazionale della sicurezza dei sistemi di informazione gli incidenti alla sicurezza; all'obbligo per i servizi informativi di identificare i rischi ai quali è esposta la sicurezza delle loro reti e dei sistemi di informazione e di prendere le misure necessarie a scongiurare tali pericoli per evitare incidenti tali da nuocere alla sicurezza delle loro reti e dei servizi di informazioni in modo da ridurre l'impatto; all'obbligo per questi fornitori di dichiarare un incidente all'autorità nazionale della sicurezza dei sistemi di informazione al momento in cui vengono a conoscenza del carattere significativo dell'incidente.

RATIFICA ORDINANZE SUL DIALOGO SOCIALE

Il **29 marzo** è stata promulgata la legge [n. 2018-217](#) (J.O. del 31 marzo) di ratifica delle ordinanze sul dialogo sociale emanate sulla base della legge di abilitazione n. **2017-1340** del 15 settembre 2017. Il progetto di legge, secondo quanto previsto dalla legge di abilitazione, era stato presentato il 27 settembre 2017 all'Assemblea Nazionale ed ivi approvato in prima lettura il 28 novembre. Trasmesso al Senato il testo era stato adottato in prima lettura con modifiche il 24 gennaio. Immediatamente dopo la prima lettura, avendo il Governo adottato la procedura accelerata, è stata chiesta la convocazione della Commissione Mista paritetica per ricomporre le divergenze tra le due Camere. Ad accordo raggiunto, Assemblea Nazionale e Senato avevano approvato in via definitiva il testo rispettivamente il 6 e il 14 febbraio.

Il Consiglio costituzionale si è pronunciato sulla legge con decisione [n. 2018-761 DC](#) del 21 marzo dichiarandola parzialmente conforme a Costituzione (v. infra).

Il testo ha provveduto a ratificare, non senza modifiche, le seguenti ordinanze: l'ordinanza n. 2017-1385 del 22 settembre 2017 relativa al rafforzamento della negoziazione collettiva; l'ordinanza n. 2017-1386 del 22 settembre 2017 relativa alla nuova organizzazione del dialogo sociale ed economico nell'impresa e per l'esercizio e la valorizzazione delle responsabilità sindacali; l'ordinanza n. 2017-1387 del 22 settembre 2017 relativa alla prevedibilità e alla sicurezza delle relazioni di lavoro; l'ordinanza n. 2017-1388 del 22 settembre 2017 relative alle misure sul quadro della negoziazione collettiva; l'ordinanza n. 2017-1389 del 22 settembre relativa alla prevenzione e alla presa in considerazione degli effetti dell'esposizione a certi fattori di rischi e al conto professionale di prevenzione; l'ordinanza n. 2017-1718 del 20 dicembre 2017 volta a completare e rendere coerente il quadro normativo delle disposizioni adottate in applicazione della legge di abilitazione n. 2017-1340 del 15 settembre 2017.

La legge nel ratificare le ordinanze è ritornata su alcuni punti. In particolare sulla gerarchia degli accordi o sulla denuncia dei testi validati con referendum nelle TPE; sul comitato sociale ed economico procedendo ad aggiungere regole transitorie di attuazione della nuova istanza e chiarendo alcune incongruenze; sulle misure relative all'inefficienza e al licenziamento; sulle disposizioni relative agli accordi sulla competitività, divenuti accordi di « performance collettiva », sul regime della rottura convenzionale collettiva e il campo di applicazione del congedo di mobilità.

PROGETTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE

Il **6 aprile** il Primo Ministro Edouard Philippe a nome del Presidente della Repubblica ha adito il Consiglio di Stato per il parere obbligatorio sul progetto di revisione costituzionale elaborato dal Governo “pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace” in vista della sua presentazione in Parlamento nel mese di maggio.

Il progetto di legge costituzionale è formato di diciotto articoli, di cui sette sulla riforma della procedura legislativa; tre sulle collettività territoriali (due di modifica degli artt. 72 e 73 Cost. e uno nuovo sulla costituzionalizzazione dello Statuto speciale della Corsica); due relativi al Governo (uno sul regime dell'incompatibilità della carica con l'esercizio di alcune responsabilità locali e l'altro relativo alla soppressione della Corte di Giustizia della Repubblica); due concernenti il Consiglio costituzionale con la soppressione dei membri di diritto (ex Presidenti della Repubblica) e con la riduzione del numero di parlamentari necessari per adirlo (stessa riduzione della *saisine parlementaire* è prevista per adire la Corte di giustizia europea); infine i restanti articoli del progetto riguardano la modifica dell'art. 34 Cost con l'introduzione tra le materie riservate al legislatore quella relativa alla lotta contro i cambiamenti climatici; la riforma del CSM e infine la trasformazione del Consiglio economico, sociale e ambientale in “Camera della partecipazione cittadina” con competenze più vaste.

La revisione del procedimento legislativo rappresenta la parte più consistente del progetto di riforma costituzionale e va ad incidere in particolare sul sistema delle irricevibilità degli emendamenti degli artt. 40, 41 e 45 Cost.; sulla procedura di esame in commissione; sulla procedura da seguire in caso di fallimento della CMP; sulla procedura di esame delle leggi finanziarie; sulla la modalità di fissazione dell'ordine del giorno dell'art. 48 Cost.

Il Consiglio di Stato pur esprimendo osservazioni puntuali su ogni singolo articolo e pur suggerendo la modifica di alcune espressioni, ha complessivamente ritenuto il progetto di revisione costituzionale coerente con l'impianto della Costituzione del 1958. Il Consiglio di Stato si è tuttavia rammaricato che non gli siano stati sottoposti contestualmente anche i progetti di legge organica ed ordinaria che saranno necessari per completare il quadro di riforma dal momento che proprio in un caso una disposizione contenuta nel progetto di legge organica ha reso necessaria l'introduzione di una disposizione del progetto di revisione.

CAPO DELLO STATO

IL DISCORSO DI MACRON AL PARLAMENTO EUROPEO

Il **17 aprile** il Presidente ha pronunciato un discorso al Parlamento europeo con il quale ha, ancora una volta, tracciato il suo indirizzo per il rilancio dell'Unione Europea e per la costruzione di una “nouvelle souveraineté européenne”.

Contro populismo ed euroscetticismo Macron ha puntato in alto nel manifestare la volontà di riformare l'Ue e ha messo subito in chiaro che «la risposta non è la democrazia autoritaria, ma l'autorità della democrazia».

La ricetta per dare nuovo slancio al progetto europeo sta per Macron nell'abbracciare i valori della democrazia liberale per scongiurare le tensioni da “guerra civile europea” e per difendere “la sovranità europea dalle pulsioni autoritarie di chi ha dimenticato il passato”.

Dopo aver richiamato l'importanza di rifondare il progetto europeo Macron ha menzionato tra le priorità - sulle quali le istituzioni europee e gli stati membri dovranno confrontarsi per ricucire il circuito fiduciario con i cittadini e “ravvivare l'Europa dei popoli” e per rilanciare una nuova sovranità dell'Ue - quella della sicurezza e della difesa, quella relativa alla sfida sul clima, sulla salute alimentare e sulla dimensione sociale senza dimenticare la sfida ai giganti del web.

Macron ha parlato anche di immigrazione e della necessità di pensare alla riforma delle politiche migratorie in modo che queste non possano diventare un'arma contro l'Ue in vista delle prossime elezioni europee: «Dobbiamo – ha dichiarato - lanciare un programma europeo per finanziare le comunità locali che accolgono i rifugiati in modo da superare il dibattito avvelenato sulle quote di ripartizione dei migranti in Europa».

Sollecitato dai giornalisti sui raid aerei in Siria, Macron ha difeso con forza la scelta di non essere rimasti indifferenti di fronte alla realtà di donne e bambini uccisi dalle armi chimiche. “Abbiamo distrutto tre siti di produzione di armi chimiche – ha detto - senza provocare nemmeno una vittima. Non abbiamo dichiarato guerra ad Assad, l'intervento non ha nulla a che vedere con l'Iraq o la Libia, abbiamo solo salvato l'onore della comunità internazionale».

CORTI

MODIFICA REGOLAMENTO DEL SENATO

Con decisione [n. 2017-757 DC](#) del **16 gennaio** il Consiglio costituzionale si è pronunciato sulla Risoluzione n. 27 del Senato del 14 dicembre 2017 relativa alla

modifica all'art. 47^{ter} del titolo VII bis del Regolamento del Senato sul procedimento legislativo in commissione. Con questa modifica le misure introdotte a titolo sperimentale nel 2015 che prevedono una procedura di esame in commissione (PEC) nel corso della quale il diritto di emendamento può essere esercitato solo in commissione sono state stabilizzate. Al tempo stesso sono state introdotte una serie di garanzie quali l'inapplicabilità ai progetti di revisione costituzionale, ai progetti di legge finanziaria e ai progetti di legge di finanziamento della previdenza sociale.

Il Consiglio costituzionale ha riconosciuto la costituzionalità della Risoluzione ma ha anche ricordato, analogamente a quanto deciso l'11 giugno 2015 con la sentenza n°2015-712 DC relativa alla risoluzione che aveva introdotto per la prima volta in via sperimentale la PEC, che spetta alla Conferenza dei Presidenti, incaricata di fissare i termini limite per il deposito degli emendamenti, di conciliare l'esigenza che si ricollega al rispetto del carattere effettivo dell'esercizio del diritto di emendamento con le esigenze di chiarezza e sincerità del dibattito parlamentare; così come spetta ad essa in caso di ritorno tardivo alla procedura legislativa normale, di vegliare sul rispetto di queste stesse esigenze, fissando eventualmente un'altra data di deposito degli emendamenti rispetto a quella inizialmente prevista.

Il *Conseil* enuncia infine una riserva di interpretazione laddove stabilisce, in merito alla limitazione del tempo degli interventi per l'esame del testo, che appartiene al Presidente della Commissione, al Presidente dell'Aula e alla Conferenza dei Presidenti dei gruppi definire e applicare le differenti limitazioni agli interventi vegliando sul rispetto delle esigenze di chiarezza e di sincerità del dibattito parlamentare. Il *Conseil* ha sottolineato tuttavia che nessuna disposizione della risoluzione conferisce alla Conferenza dei Presidenti la facoltà di limitare il tempo di parola del Governo.

LEGGE SULLA LOTTA AL TERRORISMO E ASSIGNATION À RESIDENCE

Da segnalare in primo piano la decisione [n. 2017-691 QPC](#) del **16 febbraio** con la quale il Consiglio costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi sulla legge n. 2017-1510 del 30 ottobre 2017 relativa al rafforzamento della sicurezza interna e alla lotta al terrorismo.

Il *Conseil* era stato adito il 4 dicembre dal Consiglio di Stato (sezione del giudice di urgenza) su una questione prioritaria di costituzionalità relativa all'articolo L. 228-2 del Codice di sicurezza interna, come modificato dalla legge del 30 ottobre entrata in vigore il 1° novembre 2017 al termine del periodo di applicazione dello stato di urgenza.

Nello specifico tale disposizione autorizza il Ministro degli Interni, per la prevenzione del terrorismo, a vietare ad alcune persone di muoversi al di fuori di un determinato perimetro potendole anche obbligare accessoriamente a presentarsi periodicamente di

fronte ai servizi di polizia o alle unità di gendarmeria per dichiarare il luogo di abitazione e ogni cambio di domicilio.

I ricorrenti denunciando l'analogia tra tali disposizioni e quelle della legge del 1955 sullo stato di urgenza, avevano rilevato che esse violano la libertà di movimento, il diritto al rispetto alla vita privata e familiare e il diritto al ricorso effettivo.

Il Consiglio Costituzionale ha in primo luogo giudicato facendo riferimento al campo di applicazione delle misure e alle garanzie previste dalla legge per la sua applicazione, sostanzialmente giudicando conformi a Costituzione i dispositivi – salvo una riserva di interpretazione e una censura parziale di un articolo - in quanto forniti di adeguate garanzie.

Il *Conseil* ha così rilevato che la legge ha previsto che la misura di *assignation à résidence* non può essere pronunciata che al solo scopo di prevenire azioni terroristiche e che essa non può essere autorizzata se non esistono ragioni serie che inducano a ritenere il comportamento del soggetto sottoposto a domicilio coatto una minaccia di particolare gravità per la sicurezza e l'ordine pubblico e se non venga provato che questa persona entri in contatto in maniera abituale con persone o organizzazioni incitanti al terrorismo o che vi aderisca ideologicamente facendo apologia di terrorismo e incitando a commettere atti di terrorismo.

Anche sull'obbligo di movimento entro un perimetro geografico, il *Conseil* ha rilevato come la legge preveda che esso non può essere inferiore al territorio del Comune, il che permette all'interessato di condurre una vita familiare e professionale dal momento che l'obbligo di presentazione periodica presso i servizi di polizia e gendarmeria non può eccedere il limite di una volta al giorno.

Il *Conseil* ha anche rilevato che la misura dell'*assignation à résidence* è limitata nel tempo, potendo durare tre mesi e essere prolungata per altri tre oltre i quali scatta l'obbligo, per ogni ulteriore rinnovo, al di là dei sei mesi totali, della produzione da parte del Ministro degli interni di elementi nuovi o complementari.

Sulla durata il *Conseil* ha enunciato una riserva di interpretazione specificando che - affinché il dispositivo non violi la libertà di movimento e il diritto al rispetto della vita privata e il diritto ad una vita familiare normale – esso non possa eccedere la durata totale cumulativa dei dodici mesi.

Il *Conseil* ha proceduto poi ad una censura parziale delle disposizioni contestate relative ad una serie di garanzie relative al controllo da parte del giudice amministrativo delle misure prese. Ha censurato la frase dell'articolo L. 228-2 del codice della sicurezza interna relativa al termine di un mese dalla notifica della misura o dalla notifica del suo rinnovo entro il quale è permesso il ricorso per eccesso di potere davanti al tribunale amministrativo, giudicandola, anche alla luce del termine di due mesi entro i quali il giudice è tenuto a pronunciarsi, una disposizione con la quale il legislatore ha operato

una conciliazione manifestamente squilibrata tra le esigenze costituzionali di garantire il ricorso effettivo e l'obiettivo di valore costituzionale di prevenzione degli attentati all'ordine pubblico.

L'articolo contestato prevedeva inoltre che ogni decisione di rinnovo della misura essendo notificato al più tardi cinque giorni prima della sua entrata in vigore, questi poteva ricorrere entro quarantotto al giudice d'urgenza in base all'art. L. 521-2 del codice di giustizia amministrativa, per la tutela dei suoi diritti e libertà, ricorso che ha natura sospensiva.

In relazione all'art. L. 521-2, il *Conseil* ha rilevato che il controllo del giudice amministrativo d'urgenza è limitato agli attentati gravi e manifestamente illegali e ha giudicato di conseguenza che il legislatore permettendo che alcune misure siano rinnovate oltre i tre mesi senza che un giudice si sia preliminarmente pronunciato su domanda della persona interessata, sulla regolarità e la fondatezza della decisione, ha operato una conciliazione, anche in questo caso, manifestamente squilibrata tra le esigenze costituzionali di garanzia di ricorso effettivo e l'obiettivo di valore costituzionale della prevenzione degli attentati all'ordine pubblico ed ha di conseguenza censurato le parole “sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative” che figurano nella seconda frase del penultimo comma dell'art. L. 228-2 della sicurezza interna posticipando, infine, l'abrogazione della disposizione al 1° ottobre 2018.

Per quanto riguarda le altre disposizione contestate dai ricorrenti, sono state dichiarate conformi a Costituzione dal *Conseil* in quanto assicurano una conciliazione non manifestamente squilibrata tra l'obiettivo di valore costituzionale di prevenzione degli attentati all'ordine pubblico e la libertà di movimento, il diritto al rispetto alla vita privata, il diritto a condurre una vita familiare normale e il diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo.

Questa decisione è stata anche l'occasione per il *Conseil* di chiarire, infine, la differenza tra il dispositivo dell'*assignation à résidence* dell'art. L. 228-2 del codice della sicurezza interna e quello previsto per l'*assignation à résidence* dell'art. 6 della legge del 3 aprile 1955: essi non rispondono alle stesse condizioni e perciò nulla vieta che una persona possa essere sottoposta all'uno e all'altro dei due dispositivi; il legislatore dunque non era obbligato a prevedere misure transitorie destinate a tener conto di questa successione.

LEGGE DI RATIFICA DELLE ORDINANZE SUL DIALOGO SOCIALE

Il **21 marzo** il Consiglio costituzionale si è pronunciato con decisione [n. 2018-761 DC](#) sulla legge di ratifica delle ordinanze sul rafforzamento del dialogo sociale emanate sulla base della legge di abilitazione n. 2017-1340 del 15 settembre 2017.

I rilievi dei ricorrenti vertevano sia sugli articoli che ratificavano tali ordinanze sia sulle disposizioni della legge che modificavano o completavano le ordinanze stesse.

In primo luogo, il Consiglio costituzionale ha censurato il 9° dell'art. 6 della legge che modificava l'articolo L. 2314-10 del codice del lavoro così come risultante dall'*ordonnance* n. 2017-1386 del 22 settembre 2017 e che dispensava il lavoratore - in deroga alle regole di diritto comune in materia di elezioni parziali organizzate per ricoprire i seggi vacanti in seno alla delegazione del personale al Comitato sociale ed economico - dall'obbligo di organizzare tali elezioni parziali in caso di vacanza determinata dall'annullamento da parte del giudice dell'elezione dei membri di tale Comitato per violazione della regola dell'equilibrata rappresentanza tra uomini e donne. Il *Conseil* ha infatti ritenuto che tale disposizione costituisse una violazione manifestamente sproporzionata del principio di partecipazione dei lavoratori in palese contrasto con l'8° comma del Preambolo della Costituzione del 1946.

In merito ai rilievi con cui si è contestata la legittimità dell'art. L. 2262-14 del codice del lavoro così come risulta dall'ordinanza n. 2017-1385 del 22 settembre 2017 ratificata dall'art. 1 della legge deferita e che ha fissato a due mesi il termine del ricorso per l'azione di annullamento, il Consiglio ha respinto i rilievi sollevati dai ricorrenti sulla violazione del diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo, del principio di partecipazione e della libertà sindacale, rilevando che l'articolo L. 2262-14 non priva i lavoratori della possibilità di contestare, senza condizione di termine, per via dell'eccezione, l'illegalità di una clausola di convezione o di accordo collettivo, in caso di controversia individuale che la porti in causa, avendo il legislatore voluto garantire la sicurezza giuridica evitando che possano essere contestate tali clausole molto tempo dopo la loro conclusione. Sul medesimo articolo il *Conseil* ha tuttavia espresso una riserva di interpretazione sul 2° dell'articolo in base al quale il termine del ricorso, ad eccezione di organizzazioni sindacali che dispongono di una sezione sindacale nell'impresa, decorre dalla pubblicazione dell'accordo collettivo in una banca dati nazionale e che le parti firmatarie possono decidere che una parte di questo accordo non sia oggetto di pubblicazione. Il *Conseil* ha rilevato che in questo caso il termine per il ricorso contro queste parti dell'accordo non pubblicate non possa partire che dal momento in cui tali parti siano validamente conosciute, pena la violazione del diritto ad un ricorso effettivo.

Riguardo al testo degli articoli della legge sottoposti al controllo di costituzionalità, il *Conseil* ha respinto i rilievi di incostituzionalità degli articoli L. 2232-21 e L. 2232-23 del

codice del lavoro come risultanti dall'ordinanza n. 2017-1385 del 22 settembre 2017, i rilievi relativi ad alcune disposizioni dell'articolo L. 2254-2 del codice del lavoro, risultante della redazione dell'articolo 2 della legge deferita; e i rilievi formulati contro il 12° comma dell'articolo L. 1233-3 del codice del lavoro come modificato dal 3° del paragrafo I dell'articolo 11 della legge deferita.

Di contro il *Conseil* ha censurato gli articoli 9, 12, 14 e 20 della legge adottati secondo una procedura irregolare in quanto privi del legame diretto o indiretto con il progetto di legge iniziale.

LEGGE ORGANICA SUL REFERENDUM IN NUOVA CALEDONIA

Il **19 aprile** il Consiglio Costituzionale con decisione [n. 2018-764 DC](#) si è pronunciato sulla legge organica n. 2018-280 relativa all'organizzazione della consultazione sull'accesso alla piena indipendenza della Nuova Caledonia (v. infra) dichiarando la legge complessivamente conforme a Costituzione.

Richiamandosi ad una giurisprudenza costante, il *Conseil* ha svolto il controllo di costituzionalità della legge deferita in riferimento alla Costituzione ma anche in riferimento agli orientamenti definiti dagli Accordi di Noumea del 1998 recepiti dalla legge organica del 19 marzo 1999 e ad alcune regole e principi di valore costituzionale.

In relazione alla previsione introdotta dalla legge organica n. 2018-280 dell'iscrizione d'ufficio alla lista speciale prevista dagli accordi di Noumea e dalla legge organica del 1999 per la partecipazione alla consultazione referendaria e alle liste elettorali generali, il Consiglio costituzionale ha rilevato che la legge ha così inteso favorire la massiccia partecipazione alla consultazione referendaria sull'autodeterminazione. Pertanto la procedura dell'iscrizione d'ufficio introdotta eccezionalmente per l'anno della consultazione referendaria non appare in contrasto con il diritto di ogni persona di domandare volontariamente l'iscrizione alle liste elettorali. In tal senso la differenza di trattamento operata dalla legge tra gli elettori che rimangono o meno in nuova Caledonia è giustificata da motivi di interesse generale e in rapporto diretto con l'oggetto della legge e di conseguenza la disposizione non è in contrasto con il principio di uguaglianza davanti al suffragio né con il principio di uguaglianza davanti alla legge. Allo stesso modo il *Conseil constitutionnel* ha giudicato conforme a Costituzione la possibilità aperta dalla legge, sempre a titolo eccezionale e per la sola consultazione referendaria, agli elettori iscritti alle liste elettorali dei comuni di Bélep, 'île des Pins, Lifou, Maré e Ouvéa e residenti di votare, a richiesta, a Noumea in seggi comunali delocalizzati su responsabilità del sindaco di questi comuni. Il *Conseil* ha infatti ritenuto che il legislatore abbia voluto con tale previsione favorire un'ampia partecipazione al referendum e limitare in questo modo il ricorso massiccio al voto per procura, per

evitare possibili frodi e pertanto ha stabilito che queste disposizioni non violassero né il principio di uguaglianza davanti al suffragio né il principio di uguaglianza di fronte alla legge.

COLLETTIVITA' TERRITORIALI

Il **4 marzo** il Congresso della Nuova Caledonia fissa la data del referendum sull'autodeterminazione al 4 novembre 2018.

Il **27 marzo** i partecipanti al 17° Comitato dei firmatari dell'Accordo di Noumea si accordano sul quesito referendario da sottoporre agli elettori: "Volete che la Nouvelle-Caledonie acceda alla piena sovranità e divenga indipendente?"

LEGGE ORGANICA SULLE LISTE ELETTORALI PER IL REFERENDUM IN NUOVA CALEDONIA

Il **19 aprile** è stata promulgata la legge organica [n. 2018-280](#) sull'organizzazione della consultazione per l'accesso alla piena sovranità della Nuova Caledonia - secondo quanto stabilito dall'Accordo di Noumea del 5 maggio 1998 - che si terrà il 4 novembre 2018.

Il progetto di legge organica era stato presentato l'8 dicembre 2017 al Senato ed ivi approvato in prima lettura il 20 febbraio. Trasmesso all'Assemblea Nazionale era stato poi adottato senza modifiche il 20 marzo.

Il Consiglio costituzionale si è pronunciato con decisione [n. 2018-764 DC](#) del **19 aprile** dichiarando la legge organica conforme a Costituzione (v. supra).

Per essere infatti iscritti alla lista speciale per la consultazione referendaria occorre essere in primo luogo iscritti alla lista elettorale generale.

Così, la legge è intervenuta a stabilire le regole relative all'iscrizione d'ufficio nelle liste elettorali generale e speciale dei cittadini che ne abbiano interesse.

Conformemente a quanto stabilito dalla legge organica sulla Nuova Caledonia n. 99-209 del 19 marzo del 1999 e a quanto deciso nell'accordo concluso il 2 novembre 2017 in occasione del XVI° Comitato dei firmatari dell'Accordo di Noumea che ha espresso l'esigenza di far partecipare alla consultazione anche tutti i cittadini che ne abbiano interesse, potranno prendere parte alle consultazioni tutti i cittadini iscritti ad una lista elettorale speciale.

A tal fine la legge prevede che saranno d'ufficio iscritti alla lista elettorale generale (precondizione per poter partecipare al referendum sull'autodeterminazione) anche tutti che non vi figurano e che hanno il loro domicilio reale in un comune della Nuova Caledonia dove abitano da almeno sei mesi.

Eccezionalmente per l'anno della consultazione, la legge permette anche l'iscrizione d'ufficio alla lista elettorale speciale per la consultazione referendaria anche per coloro nati in Nuova Caledonia e che sono domiciliati da tre anni consecutivi in Nuova Caledonia dove si presume abbiano il centro dei loro interessi morali e materiali.

Inoltre, sempre a titolo eccezionale per la sola consultazione referendaria è previsto che gli elettori iscritti alle liste elettorali dei comuni di Bélep, île des Pins, Lifou, Maré e Ouvéa e i residenti potranno votare a Noumea in seggi comunali delocalizzati.

La legge ha infine aperto un periodo di revisione complementare della lista elettorale speciale per l'elezione dei membri del Congresso e delle assemblee delle province, costituendo questo uno dei criteri in base al quale si può essere iscritti alla lista elettorale speciale per la consultazione referendaria.